

CONSOB - Delibera n. 15232

29 novembre 2005

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004";

VISTA la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

VISTA la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;

VISTA la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato;

VISTA la Direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse;

VISTA la Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette;

VISTO il Regolamento 2273/2003/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari;

VISTO il Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005;

RITENUTA la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina introdotta nell'ordinamento con il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato e con la normativa comunitaria relativa al prospetto;

RITENUTA la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie che coinvolgono aspetti organizzativi dei soggetti vigilati e della Borsa Italiana s.p.a., al fine di consentire l'adeguamento o la creazione delle necessarie procedure;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

DELIBERA:

I. Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005, è modificato ed integrato come segue:

- L'art. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 116-*bis*, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8, dell'articolo 165, comma 2 e dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

- Nell'art. 2:

- al comma 1, dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti lettere:

"i) "Stato membro d'origine":

l) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

2) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 EUR;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti avente sede in paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

l) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo stato membro d'origine;

m) "titoli di capitale": le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

n) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari che non sono di titoli di capitale;

o) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE.";

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento n. 809/2004/CE.";

- Nell'art. 3 la lettera *d*) è abrogata.
- L'art. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Contenuto del prospetto)

1. Il prospetto informativo relativo a strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti è redatto in conformità delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.

2. Le indicazioni relative al prezzo ed alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi pubblicati ai sensi del successivo articolo 9. In tal caso il prospetto dovrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità dei prodotti finanziari saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo.

3. Il prospetto contiene anche una nota di sintesi, redatta in linguaggio non tecnico e in conformità dell'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE. La nota di sintesi riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto e contiene un'avvertenza secondo cui:

a) va letta come un'introduzione al prospetto;

b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;

c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e

d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.

4. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo gli schemi allegati al Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate. L'emittente o l'offerente e gli altri soggetti responsabili del prospetto sottoscrivono la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi allegati a detto regolamento da riprodursi in apposito allegato alla comunicazione.

5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall' articolo 94, comma 2, del Testo Unico e dalla disciplina comunitaria, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell' articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi di prospetto.

6. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità di cui al comma precedente, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla sua forma giuridica o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.

7. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto.";

- L'art. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(*Formato del prospetto*)

1. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono

suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi.

2. L'emittente che abbia già fatto approvare dalla CONSOB il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico. In tal caso, la nota informativa sugli strumenti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 11. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.

3. Se l'emittente ha solamente trasmesso un documento di registrazione senza richiederne l'approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.";

- Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis
(*Prospetto di base*)

1. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta, o emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi, in presenza delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria, il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente o dell'offerente, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico.

2. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ciascuna sollecitazione non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. Si applica l'articolo 5, comma 2.

3. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 11, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico.";

- L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(*Istruttoria della Consob*)

1. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati e non diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui la sollecitazione riguardi strumenti finanziari non quotati e non diffusi emessi da un emittente avente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o che ha offerto strumenti finanziari al pubblico.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione è incompleta, la Consob ne informa l'emittente e l'offerente, a seconda del caso,

entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob i documenti ovvero gli elementi mancanti.

4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all' emittente o all' offerente entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 1, o entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 2. I termini previsti dai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.

5. I documenti, gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari devono essere inoltrati alla Consob entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l' emittente o l' offerente è informato della incompletezza.

6. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni di OICR aperti e quote di fondi chiusi si applicano, rispettivamente, gli articoli 22-bis e 25-bis.";

- L'art. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8
(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento o dei soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e, ove applicabile, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia del prospetto in forma stampata.

2. Ove la sollecitazione sia svolta in Italia, quale Stato nel membro d'origine, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del prospetto, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso contiene le informazioni indicate nel Regolamento n. 809/2004/CE. Copia dell'avviso è trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione del medesimo su supporto informatico.

3. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

4. Le pubblicazioni previste dal presente articolo sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 809/2004/CE.";

- L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(*Pubblicazione degli avvisi integrativi*)

1. Le indicazioni relative al prezzo stabilito per la sollecitazione ed al quantitativo definitivo della stessa, ove non inserite nel prospetto, sono pubblicate, mediante l' avviso integrativo previsto dall'articolo 5, comma 2, non appena tali elementi sono determinati.
2. L'avviso integrativo è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo.
3. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è trasmessa alla Consob.";

- L'art. 9-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 9-bis
(*Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione*)

1. Il prospetto è valido per dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 11.
2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base è valido per un periodo fino a dodici mesi.
3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da enti creditizi previsti dall'articolo 6-bis, comma 1, il prospetto di base è valido fino a quando gli stessi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.
4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, previamente trasmesso è valido per un periodo fino a dodici mesi, purché eventualmente aggiornato ai sensi dell'articolo 11. Tale documento, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari, eventualmente aggiornata ai sensi dell'articolo 11, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.";

- L'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Art.10
(*Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto*)

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi la cui pubblicazione sia stata autorizzata dalla Consob in applicazione del presente Titolo sono validi ai fini dell' offerta al pubblico negli altri Stati membri della UE.
2. Se la sollecitazione non ha luogo nel territorio dello Stato, la Consob rilascia l' autorizzazione prevista dall'articolo 94 del Testo Unico soltanto se l' Italia è lo Stato membro d' origine. Ai fini dell' istruttoria, il prospetto può essere redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.
3. Su richiesta dell' emittente o dell' offerente, la Consob trasmette, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno

lavorativo dal rilascio dell' autorizzazione, alle autorità competenti degli Stati membri della UE in cui la sollecitazione è prevista i seguenti documenti:

a) un certificato attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE;

b) una copia di detto prospetto;

c) ove richiesta, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove la sollecitazione è prevista. L' emittente, l' offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

4. La procedura prevista al comma 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.

5. Nel certificato previsto dal comma 3, lettera a) è fatta menzione dell' eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall' articolo 5, commi 5 e 6, nonché delle relative motivazioni.";

- Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall' autorità competente di un altro Stato membro della UE)

1. Ove la sollecitazione sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine può essere pubblicato in Italia, purché la Consob riceva da detta autorità i documenti di cui all'articolo 10, comma 3. Alle medesime condizioni sono pubblicati in Italia gli eventuali supplementi al prospetto.

2. Il prospetto può essere redatto o in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi sarà tradotta in lingua italiana.";

- L'art. 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Supplemento al prospetto)

1. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa la sollecitazione forma oggetto di apposito supplemento al prospetto informativo. La pubblicazione del supplemento è autorizzata dalla Consob entro un massimo di sette giorni lavorativi. Il supplemento è pubblicato utilizzando almeno le stesse modalità adottate per il prospetto. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

2. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico.";

- L'art. 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
(Svolgimento della sollecitazione)

1. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo presso gli intermediari incaricati del collocamento.
2. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:
 - a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo;
 - b) il richiamo all'eventuale paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto informativo.
3. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.
4. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla società di gestione del mercato.
6. Il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 5, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.";

- Nell'art. 14:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.";

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori professionali o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 11";

- L'art. 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)

1. Ai fini della esenzione prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera *b*), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.";

- Nell'art. 16, comma 1, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle parole "commi 5 e 6";
- Nell'art. 17 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento di registrazione previsto dall'articolo 6, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche.";

- Nell'art. 20 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. L' articolo 9-*bis*, comma 1, non si applica al prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di tipo aperto.";

- L'art. 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di quote o azioni di OICR è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura.";

- Nell'art. 22, comma 5, le parole "dell'articolo 13, comma 7" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 13, comma 5";
- Nella Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II, prima dell'art. 23 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis
(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, l' autorizzazione prevista nell' articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all' articolo 4 del presente regolamento.
2. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.
3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l' offerente entro sette giorni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.
4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla data in cui l' offerente è informato della incompletezza.
5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, i termini previsti nei commi 1 e 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.";

- Nell'art. 23, comma 4, le parole "gli schemi 8, 9 e 19" sono sostituite dalle parole "gli schemi 1, 2 e 8";
- Nella Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione IV, prima dell'art. 26 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis
(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda quote di fondi di cui alla presente Sezione, l' autorizzazione prevista nell' articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui all' articolo 4 del presente regolamento.
2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell' Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.
3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l' offerente entro dieci giorni lavorativi. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.
4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l' offerente è informato della incompletezza.

5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, la Consob ne informa l' offerente entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione ovvero dall' ultima richiesta di informazioni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.";

- L'art. 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26
(*Prospetto informativo*)

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente Sezione si compone delle seguenti parti:

- a) Indice;
- b) Nota di sintesi;
- c) Fattori di rischio;
- d) Informazioni relative all'investimento.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 3, 4 e 5 di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE.

3. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.";

- L'art. 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27
(*Emissioni successive*)

1. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per le nuove sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell' ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti aggiornano il prospetto mediante pubblicazione:

- a) di un supplemento alle condizioni indicate nell' articolo 11;
- b) di un supplemento da allegare al prospetto entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato, nei casi indicati nell' allegato 1G.

3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione è soggetto a pubblicazione e contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2.

4. Le informazioni previste dall' articolo 13, commi 5 e 6, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.";

- L'art. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28
(*Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo*)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all' articolo 23, comma 4. L' aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all' articolo 23-bis.
2. Fatta salva la disposizione di cui al comma successivo, il prospetto informativo per la sollecitazione di OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all' articolo 26.
3. Al prospetto degli OICR chiusi approvato dall' autorità dello Stato membro d' origine ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica l' articolo 10-bis.";

- L'art. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29
(*Disposizioni applicabili*)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4 e 22-bis.";

- Nell'art. 30, comma 1, le parole "schema 13" sono sostituite dalle parole "schema 6";
- L'art. 32 è abrogato.
- L'art. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33
(*Casi di inapplicabilità*)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:

- a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento;
- b) di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi;
- c) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;
- d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;
- e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;
- f) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

g) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

h) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

i) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

j) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

2. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate non si applica l'articolo 13, comma 6. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6.

3. Alle sollecitazioni rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.";

- Nell'art. 37, comma 5, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 4";
- Nell'art. 41, comma 6, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle parole "commi 5 e 6";
- L'art. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 52

(Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto)

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato trasmette alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato II.";

- L'art. 53 è sostituito dal seguente:

"Art. 53
(Contenuto del prospetto)

1. Il prospetto di quotazione è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE ed agli schemi al medesimo allegati.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, 6, 6-bis, 9 e 9-bis.";

- L'art. 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54
(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari.

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la CONSOB dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 EUR.

5. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE.";

- L'art. 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55
(Istruttoria della Consob)

1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7.

2. I termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 decorrono dal giorno in cui perviene alla Consob il provvedimento di ammissione a quotazione della società di gestione del mercato.";

- L'art. 56 è sostituito dal seguente:

"Art. 56
(Pubblicazione e aggiornamento del prospetto)

"1. Prima dell'inizio delle negoziazioni o, nel caso di un'offerta al pubblico di azioni che devono essere ammesse alla negoziazione, sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta, il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:

- a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;
- b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;
- c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e nel sito degli intermediari che provvedono al collocamento degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;
- d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione.

2. Si applica, ove compatibile, l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

3. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della domanda di quotazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e la data di inizio delle negoziazioni forma oggetto di apposito supplemento al prospetto. Si applica l' articolo 11.";

- L'art. 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57
(Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto)

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari di seguito indicati:

- a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe degli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

iv) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;

vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;

vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione.";

- L'art. 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58

(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)

1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 10-bis.";

- Nella Parte III, Titolo I, l'intestazione del Capo II è modificata come segue: "Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati";

- Nell'art. 60:

- nel comma 1 le parole "schemi 10, 11 e 12" sono sostituite dalle parole "schemi 3, 4 e 5";

- nel comma 2 le parole "schema 19" sono sostituite dalle parole "schema 8";

- dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. All' istruttoria relativa alla quotazione degli OICR di cui al comma precedente si applica l' articolo 22-*bis*.";

- il comma 3 è rinumerato "comma 4" e le parole "schema 14" sono sostituite dalle parole "schema 7";

- L'art. 61 è abrogato;
- L'art. 62 è abrogato;
- L'art. 63 è sostituito dal seguente:

"Art. 63
(*Prospetto informativo*)

1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'articolo 5, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione.";

- Il "Capo IV – Ammissione alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti" è soppresso;
- L'art. 64-*bis* è abrogato;
- Nell'art. 65, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Nella Sezione I del Capo II del presente Titolo si intendono per:

a) "raccomandazione": ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;

b) "ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento":

- informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari;

- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;

c) "valutazioni del merito di credito": giudizi sul merito di credito degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito;

d) "soggetto pertinente": persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;

e) "persona giuridica collegata": persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente;

f) "emittente": l'emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;

g) "canale di divulgazione": un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche;

h) "informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche": informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone.

3. Ai fini della definizione contenuta nel precedente comma 2, lettera a), non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.";

- Nella Parte III, Titolo II, Capo II, l'intestazione della Sezione I è modificata come segue: "Informazione su eventi e circostanze rilevanti";
- Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I prima dell'articolo 66 è inserito il seguente:

*"Art. 65-bis
(Ambito di applicazione)*

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Per società di gestione e Sicav indicate dall'articolo 102, comma 1, si intendono anche le società di gestione i cui fondi chiusi di pertinenza emettono strumenti finanziari, nonché le Sicav che emettono strumenti finanziari, per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.";

- L'art. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 66
(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano rendono pubbliche le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

3. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

5. Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano nel proprio sito internet, ove disponibile, il comunicato entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il comunicato rimane disponibile nel sito internet per almeno due anni.

6. I soggetti indicati al comma 2 assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

7. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.";

- Dopo l'art. 66 è inserito il seguente:

"Art. 66-bis
(*Ritardo della comunicazione*)

1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico ne danno senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

5. La Consob, avuta notizia ai sensi del comma 4 ovvero in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.";

- Nell'art. 67, comma 1, lett. b), le parole "articolo 66, comma 1" sono sostituite dalle parole "articolo 66, comma 2";
- Dopo l'art. 68 è inserita la seguente Sezione: "Sezione II – Raccomandazioni";
- L'art. 69 è sostituito dal seguente:

"Art. 69

(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)

1. Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della loro produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione riporta l'identità dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.";

- Dopo l'art. 69 sono inseriti i seguenti:

"Art. 69-bis

(Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che:

a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

b) tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;

c) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

2. Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi, immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.

3. I soggetti pertinenti devono predisporre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.

Art. 69-ter

(Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista finanziario indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:

a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;

b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;

c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;

d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;

e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;

f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.

Art. 69-quater

(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)

1. I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l'obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da

rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:

a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;

b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.

Art. 69-quinquies

(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-*quater*, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:

a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:

- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso; o

- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso;

b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;

c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come *market maker* o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;

d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;

e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;

f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione;

g) nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:

- se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e

- il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto, nel caso in cui tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni.

2. I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:

a) in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni;

b) a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.

3. La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.

Art. 69-sexies

(Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)

1. I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

2. Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.

3. Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto pertinente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.

4. I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.

5. I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che prevede di indicare nell'informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.

6. In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:

a) comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell'informazione diffusa il nome dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;

b) ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 69-*quinquies* a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;

c) ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-*bis*, 69-*ter*, 69-*quater* e 69-*quinquies* qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.

Art. 69-septies

(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)

1. Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-*ter*, comma 1, lettere a), b) e c), 69-*quater*, commi 1 e 2, e 69-*quinquies*, comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-*ter*, comma 1, 69-*quater*, commi 1 e 2, e 69-*quinquies*, comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere l'obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

2. Nei casi indicati al comma 1, le informazioni contenute nel sito internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.

Art. 69-octies

(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)

1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall'articolo 114, comma 10, del Testo unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-*bis*, 69-*quater*, 69-*sexies* e 69-*septies*.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

3. In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1.

4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.

Art. 69-novies

(Pubblicazione delle raccomandazioni)

1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:

a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;

b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di *specialisti e/o sponsor*, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell'incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:

a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall'inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'inizio dello svolgimento dell'incarico.

5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni

contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3.

6. Qualora si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione,

i soggetti indicati al comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2.

7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.";

- Dopo l'art. 69-*novies* è inserita la Sezione seguente:

"Sezione III Valutazioni del merito di credito

Art. 69-*decies*

(Corretta presentazione delle valutazioni del merito di credito e comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)

1. Le società di rating, i soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito informano il pubblico delle misure adottate al fine di presentare l'informazione in modo corretto e di comunicare l'esistenza di ogni interesse o conflitto di interesse riguardo ai soggetti o agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce, specificando, altresì, se e in quale forma tali misure sono aderenti a quelle emanate dalla *International Organization of Securities Commissions* in materia di *Credit Rating Agencies*.

2. Le informazioni indicate al comma 1 sono rese disponibili su apposito sito internet, che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse da parte del pubblico, ovvero mediante altra fonte dove le predette informazioni possono essere consultate con modalità equivalenti. Le valutazioni del merito di credito contengono un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui tali informazioni sono disponibili.

3. Le informazioni indicate al comma 1 e le loro eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate alla Consob.";

- Nella Parte III, Titolo II, Capo II:

- la "Sezione II - Informazione su operazioni straordinarie" è rinumerata come "Sezione IV";

- la "Sezione III - Informazione periodica" è rinumerata come "Sezione V";

- la "Sezione IV - Altre informazioni" è rinumerata come "Sezione VI";

- L'art. 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 87

(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.";

- Dopo l'art. 87 è inserito il seguente:

"Art. 87-bis

(Informazioni su acquisti di azioni proprie)

1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel Capo II del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate nell'articolo 66 del presente regolamento.";

- L'art. 101 è sostituito dal seguente:

"Art. 101

(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.";

- Nell'art. 103:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Alle società di gestione del risparmio, con riferimento ai fondi quotati in borsa, si applicano l'articolo 84 e le disposizioni del Titolo VII, Capi I e II.";

- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. Le società di gestione del risparmio informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote di partecipazioni ai fondi chiusi di pertinenza delle predette società di gestione del risparmio, effettuate da loro stesse o da società da esse direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da esse appositamente incaricati.";

- Nell'art. 103-bis il comma 5 è abrogato;

- Nell'art. 104:

- nel comma 1, le parole "articoli 66, 67 e 68" sono sostituite dalle parole "articoli 66, 66-bis, 67 e 68";

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies e 69-novies."

- dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies."

- Nell'art. 105, comma 1, le parole "Sezione II, Capo II, del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "Sezione IV, Capo II, del presente Titolo"
- L'art. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, 2 lettera b), 3, 5, e 6, lettere a), b) e c), e 7, lettera b) e 66-bis."

- Nell'art. 113:

- la rubrica "Informazione su fatti rilevanti" è sostituita dalla seguente: "Informazione su eventi e circostanze rilevanti"

- nel comma 1, le parole "articoli 66, 67 e 68" sono sostituite dalle parole "articoli 66, 66-bis, 67 e 68";

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies e 69-novies."

- dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies."

- Nell'art. 116-ter, lettera c), le parole "Sezioni II e III, Capo II, del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "Sezioni IV e V, Capo II, del presente Titolo"

- Nella Parte III l'intestazione del Titolo V è sostituita dalla seguente: "Tutela delle minoranze";
- Dopo l'art. 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis
(*Acquisto di azioni proprie e della società controllante*)

1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:

- non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie; a tal fine la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati;

d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.

2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate.

3. Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera *a)*, tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'assemblea l'emittente comunica al pubblico informazioni sull'esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione.

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate all'articolo 66."

- Dopo l'art. 152 è inserito il Titolo seguente:

**"Titolo VII
Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate**

**Capo I
Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**

Art. 152-bis
(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.
2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
 - b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
 - d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.
3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.
4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.
5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 152-ter
(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:
 - a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - b) una persona deve essere iscritta nel registro;

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater
(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies
(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Capo II
Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate

Art. 152-sexies
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

- c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
- c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
- c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;
- d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":
- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies
(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:
 - a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;
 - b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.
3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.";

- Nell'art. 156 sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) la comunicazione Consob n. 92005334 del 23 luglio 1992;

v-bis) la comunicazione Consob n. 94375 del 22 dicembre 2000;

x) la comunicazione n. 4090018 del 14 ottobre 2004.";

- L'Allegato 1A è sostituito dal testo in allegato (**Allegato n. 1**);
- Nell'Allegato 1B, è sostituito dal testo in allegato (**Allegato n. 2**);
- Gli Allegati 1C, 1D e 1E sono soppressi;
- nell'Allegato 1G, nell'intestazione, le parole "27, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle parole "27, comma 2, lettera b)";
- nell'Allegato 1H, Sezione B), il terzo capoverso dell'allegato al modulo di sottoscrizione è sostituito dal seguente: "Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.";
- Nell'Allegato 1I, è sostituito dal testo in allegato (**Allegato n. 3**);
- L'Allegato 1L è sostituito dal testo in allegato (**Allegato n. 4**);
- Nell'Allegato 3A lo Schema 4 è sostituito dallo schema in allegato (**Allegato n. 5**);
- L'Allegato 3F è sostituito dal testo in allegato (**Allegato n. 6**);
- Dopo l'Allegato 5 è inserito l'Allegato 6 (**Allegato n. 7**);

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nei punti seguenti:

- le modifiche della Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione II; degli articoli 87, 101, 103 e dell'allegato 3F; le disposizioni della Parte III, Titolo VII, Capo I e Capo II e quelle che ad esse rinviano entrano in vigore il 1° aprile 2006, salvo quanto previsto al successivo punto;

- ai fini della prima applicazione delle previsioni contenute nella nuova formulazione dell'Allegato 3F, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- gli adempimenti previsti dal punto 1.5 dell'Allegato 3F decorrono dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2006, da inviare entro il terzo giorno lavorativo del mese di maggio 2006;

- la comunicazione alla Consob, prevista al punto 1.7 dell'Allegato 3F, da parte degli emittenti azioni ovvero delle società di gestione di fondi chiusi già ammessi a quotazione, del nominativo del referente delle comunicazioni, a cui saranno attribuiti le specifiche tecniche e i codici di accesso al modulo elettronico di trasmissione delle comunicazioni, è effettuata entro il 20 gennaio 2006;

- l'obbligo di comunicazione delle informazioni contenute nella sezione III dello schema unito all'Allegato 3F è sospeso. L'entrata in vigore sarà comunicata con successivo provvedimento emanato dalla Consob.

III. Le modifiche apportate dalla presente delibera si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione di prospetti di sollecitazione o di quotazione pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006.

IV. Le disposizioni dell'art. 144-*bis* si applicano ai programmi di acquisto di azioni proprie degli emittenti quotati la cui approvazione da parte dell'assemblea delle società sia intervenuta dopo il 1° gennaio 2006.

Roma, 29 novembre 2005

IL PRESIDENTE

Lamberto Cardia

ALLEGATO 1A
Documentazione da allegare alla comunicazione¹

A) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DA QUOTE O AZIONI DI OICR E DA QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI

Alla comunicazione sono allegati:

a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE e corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante;

b) il modulo di adesione e dell'eventuale mandato di acquisto recanti ogni elemento necessario per l'adesione alla sollecitazione;

c) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;

d) copia dello statuto vigente dell'emittente;

e) in caso di offerte di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente degli strumenti finanziari offerti;

f) *(soppressa)*

g) copia delle delibere in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;

h) dichiarazione del responsabile del collocamento prevista dal regolamento;

i) piano delle attività di comunicazione; qualora si sia optato per la redazione del prospetto in formato tripartito, tale piano potrà essere presentato in occasione della richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della relativa nota di sintesi;

l) documento elaborato a supporto della valutazione sulla base della quale è stato definito il prezzo di offerta degli strumenti finanziari²;

m) relazioni con le quali la società di revisione ha espresso il proprio giudizio con le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico sui bilanci d'esercizio e consolidati, ove questi ultimi siano redatti, di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli applicabili schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;

n) documento informativo da utilizzare per il collocamento riservato agli investitori istituzionali³;

¹ Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subito alcuna modificazione.

² Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

³ Tale documento è inviato almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini istruttori e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

o) in caso di emittente estero, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:

- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

p) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione è prevista, ove richiesta da tali Stati.

ALLEGATO 1B

Modalità di redazione del prospetto per la sollecitazione e/o per la quotazione di OICR e fondi pensione aperti e relativi schemi

1. I prospetti relativi alla sollecitazione e/o alla quotazione di OICR e fondi pensione aperti devono contenere, in relazione alle diverse fattispecie, le informazioni previste negli schemi da 1 a 8.
2. Il prospetto relativo alla sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano deve contenere le informazioni previste nello schema 1.
3. Il prospetto relativo alla sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano deve contenere le informazioni previste nello schema 2.
4. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano contiene le informazioni previste nello schema 3.
5. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di diritto italiano contiene le informazioni previste nello schema 4.
6. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di diritto italiano, istituiti con apporto di beni, contiene le informazioni previste nello schema 5.
7. Il prospetto relativo alla sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione definita deve contenere le informazioni previste nello schema 6.
8. Il documento relativo alla quotazione di OICR indicizzati esteri armonizzati deve contenere le informazioni previste nello schema 7.
9. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati deve contenere le informazioni previste nello schema 8.

SCHEMA 1
**Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni
di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto**^{1 2}

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE», ovvero «Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al sistema ...».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote del fondo unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

«La presente Parte I è valida a decorrere dal³».

Inserire l'avvertenza: *«La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo».*

¹ Il Prospetto Informativo può essere redatto anche con riguardo a singoli fondi appartenenti ad un "Sistema/Famiglia" disciplinato da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralità di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di fondi multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

² Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

³ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare, nel caso di fondi garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL FONDO:

- a) qualifica del fondo⁴ (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: *«Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito»*;
- b) categoria del fondo⁵;
- c) valuta di denominazione;

⁴ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

⁵ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

8. FINALITÀ DEL FONDO:

- d) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari⁶. Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
- e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore⁷;
- f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo⁸;

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI⁹:

- g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
- g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
- g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;
- h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

Nel caso di "fondi con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "fondi a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte

⁶ Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa.

⁷ L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del fondo, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i fondi liquidità, 5-7 anni per i fondi azionari internazionali, ecc.).

⁸ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..

⁹ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1)¹⁰;

- i) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, volatilità) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"). Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98¹¹.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in

¹⁰ Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle quote di un fondo a gestione protetta	Probabilità dell'evento
Il rendimento atteso è negativo e la protezione del fondo non si realizza.	%
Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione del fondo si realizza.	%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%

¹¹ Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il *benchmark* utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return benchmark*).

media dai collocatori¹². Nei casi di adesione al fondo tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che «*in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

12.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori¹³. Nell'ipotesi in cui il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota) delle modalità di sottoscrizione del fondo rinviando al Regolamento di gestione per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par.

¹² La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

¹³ Cfr. nota 12.

10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute e rinviare al Regolamento di gestione del fondo per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal medesimo Regolamento di gestione. Riferire tale facoltà ai fondi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al Regolamento di gestione per le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni solo qualora il Prospetto Informativo, consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del fondo, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- b) Regolamento di gestione del fondo;

- c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)¹⁴;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono inoltre disponibili presso la Società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la Società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b)* e *c)* sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL/DEI FONDO/FONDI

Inserire la seguente frase: *«La presente parte II è valida a decorrere dal¹⁵».*

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari¹⁶. Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: *«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»¹⁷.*

¹⁴ Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

¹⁵ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

¹⁶ I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* del fondo vanno rappresentate insieme al *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e al *benchmark* adottato dopo tale modifica.

¹⁷ Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo. Cfr. ultima parte della nota 16.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{18 19}.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del fondo e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento del fondo ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota a fine periodo²⁰; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio²¹, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri²²:

COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno	Anno	Anno
Totale Provvigioni	%	%	%
➤ Provvigioni di gestione	%	%	%
➤ Provvigioni di performance/incentivo (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti ²³ (eventuale)	%	%	%
Compenso e spese della banca depositaria ²⁴	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	%	%	%
Spese legali e giudiziarie			
Spese di pubblicazione	%	%	%
Spese dirette di collocamento ²⁵ (eventuale)	%	%	%
Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

¹⁸ Cfr. nota n. 16.

¹⁹ Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

²⁰ Cfr. nota n.16.

²¹ Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione del risparmio possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

²² In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

²³ Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

²⁴ Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Società di gestione del risparmio. Specificare se la banca depositaria svolge o meno l'attività di calcolo del NAV.

²⁵ Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal fondo.

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV).

Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra:

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del fondo.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio²⁶ espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società di gestione del risparmio.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione del fondo.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di gestione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

²⁶ In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE», ovvero «all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al Sistema ...».

«Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».

«La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...²⁷».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

2. IL FONDO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione del fondo e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.

²⁷ La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare, nel caso di fondo garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo (è consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla Società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione del fondo e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi. Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinvia al rendiconto periodico di gestione del fondo per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali accordi. Precisare che la Società di Gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

SCHEMA 2
**Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di società di investimento
a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano^{1 2}**

COPERTINA

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei comparto e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei comparto e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle azioni della Sicav unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

«La presente Parte I è valida a decorrere dal³».

Inserire l'avvertenza: *«La partecipazione al comparto è disciplinata dallo Statuto della Sicav».*

¹ Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di una Sicav multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

² Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

³ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare, nel caso di comparti garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMPARTI DELLA SICAV

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al comparto della Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle azioni della Sicav può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del comparto della Sicav ed il relativo codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:

- a) qualifica del comparto⁴ (eventuale). Nel caso di comparti a gestione protetta inserire la seguente frase: *«Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito»;*
- b) categoria del comparto⁵;
- c) valuta di denominazione;

⁴ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. comparto indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

⁵ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

8. FINALITÀ DEL COMPARTO:

- d) finalità del comparto in relazione ai potenziali destinatari⁶ Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
- e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore⁷;
- f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto⁸.

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI⁹

- g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in azioni di altri comparti istituiti e gestiti dalla SICAV o in quote/azioni di OICR istituiti e/o gestiti da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
- g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
- g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto;
- h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del comparto; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del comparto, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

Nel caso di "comparti con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "comparti a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del comparto nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1)¹⁰;

⁶ Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un comparto di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un comparto Azionario Europa.

⁷ L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del comparto, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i comparti liquidità, 5-7 anni per i comparti azionari internazionali, ecc.).

⁸ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle azioni del comparto (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..

⁹ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del comparto; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del comparto, posti i limiti definiti nello Statuto sociale della Sicav. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di comparto a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del comparto investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del comparto che si intende immunizzare o il valore di protezione dell'azione contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

¹⁰ Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al

- i) destinazione dei proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, volatilità) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del bilancio d'esercizio*».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"). Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98¹¹.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed allo Statuto sociale. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del comparto medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle azioni di un comparto a gestione protetta	Probabilità dell'evento
Il rendimento atteso è <u>negativo</u> e la protezione del comparto <u>non</u> si realizza.	%
Il rendimento atteso è <u>negativo</u> , ma la protezione del comparto si realizza.	%
Il rendimento atteso è <u>positivo</u> , ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è <u>positivo</u> e <u>in linea</u> con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è <u>positivo</u> e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%

¹¹ Per i comparti a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il *benchmark* utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return benchmark*).

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori¹². Nei casi di adesione ad un comparto della Sicav tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che «*in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV

12.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori¹³. Nell'ipotesi in cui il comparto investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del comparto della Sicav. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al comparto della Sicav, precisandone la misura massima applicabile;

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL COMPARTO DELLA SICAV (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del comparto ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione della Sicav. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni alla Sicav, sia con riguardo al trattamento fiscale delle azioni del comparto della Sicav in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

¹² La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio relative al comparto della Sicav. Per i comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

¹³ Cfr. nota 12.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario) delle modalità di sottoscrizione delle azioni della Sicav rinviando allo Statuto sociale della stessa per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute e rinviare allo Statuto sociale della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti contenuti nel presente Prospetto Informativo. Riferire tale facoltà ai comparti successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Descrivere sinteticamente le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni e rinviare al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario delle azioni, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

20. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

21. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del comparto, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al comparto oggetto di investimento, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta

secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

22. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- b) Statuto sociale della Sicav;
- c) ultimi documenti contabili redatti (bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva)¹⁴;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione delle azioni della Sicav (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili della Sicav sono inoltre disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

Specificare che la Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b)* e *c)* sono altresì pubblicati nel sito Internet della Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV

Inserire la seguente frase: *«La presente parte II è valida a decorrere dal¹⁵».*

¹⁴ Evidenziare che, nel caso di due o più comparti illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun comparto hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri comparti offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

¹⁵ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL COMPARTO DELLA SICAV

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari¹⁶. Specificare che i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: «*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*»¹⁷.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del comparto della Sicav a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{18 19}.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del comparto della Sicav e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento delle azioni ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore delle azioni a fine periodo²⁰; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL COMPARTO DELLA SICAV

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio²¹, fra il totale degli oneri posti a carico del comparto della Sicav ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri²²:

¹⁶ I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il comparto sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* di ciascun comparto vanno rappresentate insieme al *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e al *benchmark* adottato dopo tale modifica.

¹⁷ Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del comparto della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del comparto. Cfr. ultima parte della nota 16.

¹⁸ Cfr. nota n. 16.

¹⁹ Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* del comparto riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al comparto medesimo.

²⁰ Cfr. nota n.16.

²¹ Per i comparti con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

²² In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

COSTI e SPESE A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV	Anno	Anno	Anno
Totale Provvigioni	%	%	%
➤ Provvigioni di gestione	%	%	%
➤ Provvigioni di performance/incentivo (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti ²³ (eventuale)	%	%	%
Compenso e spese della banca depositaria ²⁴	%	%	%
Provvigioni passive a soggetti collocatori	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del comparto	%	%	%
Spese legali e giudiziarie			
Spese di pubblicazione	%	%	%
Spese dirette di collocamento ²⁵ (eventuale)	%	%	%
Altri oneri gravanti sul comparto (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del comparto della Sicav, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio (Parte C), Sezione IV).

Nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del comparto e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del comparto.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del comparto della Sicav (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio²⁶ espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti

²³ Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del comparto acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

²⁴ Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Sicav. Specificare se la banca depositaria svolge o meno l'attività di calcolo del NAV.

²⁵ Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.

²⁶ In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni del comparto, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del comparto medesimo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Sicav.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Statuto sociale della Sicav.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e lo Statuto sociale della Sicav.

Specificare il comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di azioni del comparto della Sicav ... di diritto italiano armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE».

«Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».

«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...²⁷».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale pari o superiore a quella prevista a norma dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. n. 58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SICAV; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai

²⁷ La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società.

2. IL COMPARTO DELLA SICAV

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità della Sicav. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al comparto della Sicav oggetto di illustrazione: l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo Statuto sociale della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il comparto, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare, nel caso di comparto garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav (è consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso e relativi oneri a carico del comparto della Sicav.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del comparto della Sicav in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di comparti protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente

collegata ad eventi straordinari;

- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle azioni del comparto;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al comparto della Sicav e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione della Sicav e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni alla Sicav, sia al trattamento delle azioni della Sicav in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nello Statuto sociale della Sicav, che la SICAV intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Sicav accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinvia al bilancio d'esercizio per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali. Precisare che la Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

SCHEMA 3

Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso^{(1) (2) (3)}

Riportare, in copertina, la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in prima pagina, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto si compone delle seguenti parti:

- Indice;*
- Nota di sintesi;*
- Fattori di rischio;*
- Informazioni relative all'investimento*
 - Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione*
 - Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».*

«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ...».⁽⁴⁾

« Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... ».⁽⁵⁾

Riportare quanto di seguito indicato: *«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».*

Inserire la seguente frase: *«La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».*

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

³ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Tutte le Parti dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.

⁴ Tale frase, da evidenziare in grassetto, non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione.

⁵ Tale frase dovrà essere riportata in grassetto.

INDICE

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

NOTA DI SINTESI

Inserire, in prima pagina, le seguenti frasi:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».

«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente prospetto e come tale va letta».

«Qualsiasi decisione di investire nelle quote di ... deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto informativo completo in tutte le sue parti ».

«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento»⁶.

«La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto»⁷.

FATTORI DI RISCHIO

Inserire, in prima pagina, le seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».

«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; (c) soggetti che procedono al collocamento;)

⁶ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

⁷ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

d) società di revisione; [e) *sponsor*; f) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 13 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- b) se il fondo intende assumere prestiti per effettuare i rimborsi anticipati e in quale misura.

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

4. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento

Descrivere la politica d'investimento del fondo mobiliare riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) tipologia di beni oggetto di investimento (strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, ecc.);
- d) obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
 - le modalità di acquisizione (*management buy in*, *management buy out*, etc.) delle partecipazioni in società non quotate;
 - le caratteristiche delle società *target* (società consolidate, società in fase di *start up*, società in temporanea crisi di liquidità, ecc.);
 - il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
 - la politica e gli strumenti di intervento nella *governance* delle società *target* (acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);

- le modalità di dismissione (*Initial Public Offering*, vendita a controparti istituzionali).
- e) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo mobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

5. Valore complessivo del patrimonio del fondo

Specificare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono indicati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attività non quotate del fondo.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo ⁽⁸⁾

6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore e il meccanismo di computo degli stessi.

6.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁽⁹⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri per consulenza da parte di *advisor*).

7. Agevolazioni finanziarie (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

8. Regime fiscale

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

⁸ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

⁹ Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

9. Partecipazione al fondo

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

10. Modalità di sottoscrizione delle quote

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 12, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

11. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 13 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo;

rinvia ai par. 16-17 per l' informativa resa ai partecipanti.

12. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborso di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

13. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinvia al par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinvia ai par. 16-17 per l' informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinvia alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti su i quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

15. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob. Precisare che la SGR è obbligata a trasmettere alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa un apposito comunicato relativo ai prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

Rinvia al par. 3 della Parte II del presente Prospetto per le informazioni specifiche sulla quotazione.

16. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti, anche per estratto, le informazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *a*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *b*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

17. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

18. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

19. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza

professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, altri di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

20. *Deleghe di gestione (eventuale)*

Indicare, con riferimento al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

(21. *Soggetti che procedono al collocamento*

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.)

22. *Banca depositaria*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

23. *Società incaricata della revisione*

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione, forma giuridica e sede legale; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

[24. *Specialist*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

25. *Sponsor*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

26. *Altri soggetti (eventuale)*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

27. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi gruppi di appartenenza.

Precisare che il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Specificare, inoltre, che il patrimonio del fondo non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni

d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».

«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il pagamento relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni di quote successive precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali ⁽¹⁰⁾

Indicare, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attività, alle aree geografiche ed alla tipologia delle imprese in cui sono stati o saranno effettuati gli investimenti medesimi.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione. Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.

Relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, *cash-flow* per azione, patrimonio netto contabile per azione. Fornire inoltre, relativamente agli investimenti significativi in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantità e la relativa valorizzazione.

Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) operazioni di investimento e disinvestimento e assunzione di prestiti;
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

¹⁰ Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Sintetica evidenziazione e commento breve dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Riepilogare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale delle società in cui investe il fondo, all'ambito geografico, settore industriale, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

5. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra società *target*, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o società comunque ad essa collegate, dall'altro;
- soggetti che esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle società-*target*;
- quote del fondo detenute dalle società-*target*, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
- coinvestimenti effettuati con fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- coinvestimenti effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati in società legate da rapporti di partecipazione o d'affari all'*advisor* che ha segnalato al fondo l'operazione.

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione alle operazioni di disinvestimento rilevanti, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra cessionari ⁽¹¹⁾, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
- quote del fondo detenute dai cessionari;
- decisioni contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della società-*target*.

Indicare gli specifici strumenti di *monitoring* e di intervento nella *governance* (ivi compresi gli eventuali patti di sindacato) delle società-*target*.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

¹¹ Persone fisiche o giuridiche.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti l'ultima eventuale riapertura delle sottoscrizioni.⁽¹²⁾ Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.⁽¹³⁾

Inserire la seguente avvertenza: «I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate in base ai criteri di valutazione stabiliti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

8. Costi del fondo

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio <Inserire denominazione e sede sociale> si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo».

IL RAPPRESENTANTE LEGALE¹⁴
(generalità e firma autografa)

APPENDICI

[Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre.

Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio.]

¹² I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹³ Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

¹⁴ Nel caso di quotazione dovranno altresì essere riportate le generalità e la firma autografa del Presidente del collegio sindacale.

SCHEMA 4

Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso^{(1) (2) (3)}

Riportare, in copertina, la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in prima pagina, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto si compone delle seguenti parti:

- Indice;*
- Nota di sintesi;*
- Fattori di rischio;*
- Informazioni relative all'investimento*
 - Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione*
 - Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».*

«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ...».⁽⁴⁾

«Il presente prospetto è stato depositato presso la consob in data ... ».⁽⁵⁾

Riportare quanto di seguito indicato: *«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».*

Inserire la seguente frase: *«La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».*

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

³ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Tutte le Parti dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.

⁴ Tale frase, da evidenziare in grassetto, non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione.

⁵ Tale frase dovrà essere riportata in grassetto.

INDICE

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

NOTA DI SINTESI

Inserire, in prima pagina, le seguenti frasi:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».

«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente prospetto e come tale va letta».

«Qualsiasi decisione di investire nelle quote di ... deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto informativo completo in tutte le sue parti ».

«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento»⁶.

«La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto»⁷.

FATTORI DI RISCHIO

Inserire, in prima pagina, le seguenti intestazioni:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...».

«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

⁶ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

⁷ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; (c) soggetti che procedono al collocamento;) d) società di revisione; e) esperti indipendenti; (f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi;) [h) *sponsor*; i) *specialista*].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
- b) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 13 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
- d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/99, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-*bis*), del D.M. 228/99; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

4. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare⁽⁸⁾ riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:

⁸ Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

- 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 - 2) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;
- e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;⁽⁹⁾
- f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

5. Valore complessivo del patrimonio del fondo

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

(Specificare che i beni conferiti al fondo vengono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo;) precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo⁽¹⁰⁾

6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

6.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁽¹¹⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 25.

⁹ Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in *outsourcing*.

¹⁰ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

¹¹ Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

7. Agevolazioni finanziarie (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

8. Regime fiscale

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

(Indicare in sintesi il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette.)

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

9. Partecipazione al fondo

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

10. Modalità di sottoscrizione delle quote

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 12, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento/conferimento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

11. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte) anche in coincidenza delle emissioni successive. Rinviare al successivo par. 13 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel regolamento di gestione, attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti.

12. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

13. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

15. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.

16. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

17. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

18. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

19. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

20. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare del soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

21. Soggetti che procedono al collocamento

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

22. Banca depositaria

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

23. Società incaricata della revisione

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e la forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

24. Esperti indipendenti (eventuale)

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza

professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

25. *Intermediario Finanziario* (eventuale)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

[26. *Specialist*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

27. *Sponsor*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

28. *Altri soggetti* (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

29. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Ove il regolamento del fondo preveda la possibilità di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, del D.M. n. 228/99. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare, le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«*Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...*».

«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote, precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali ⁽¹²⁾

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

¹² Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del mercato immobiliare in cui opererà il fondo ed evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

- a) la data di costruzione;
- b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
- c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità;
- d) l'ubicazione;
- e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;
- f) la destinazione d'uso degli immobili;
- g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;

e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:

- h) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;
- i) il settore di attività;
- j) la frazione di capitale detenuta;
- k) il capitale sottoscritto;
- l) l'assetto proprietario;
- m) le riserve;
- n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
- o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
- p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
- q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
- r) il valore contabile degli immobili;
- s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto;

relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:

- t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
- u) il capitale sociale;
- v) l'assetto proprietario;
- w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
- y) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente;
- z) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa

redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

- 1) tasso di occupazione degli immobili;
- 2) importo dei canoni su base annuale;
- 3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;
- 4) qualità dei soggetti locatari;
- 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
- 6) se l'immobile è stato in precedenza sfritto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti;
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Riepilogare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);

- b) data e modalità dell'operazione;
- c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni ⁽¹⁵⁾. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari ⁽¹⁶⁾.

Inserire la seguente avvertenza: «*I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo*».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

8. Costi del fondo

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri

¹⁵ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁶ Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio <Inserire denominazione e sede sociale> si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo».

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ⁽¹³⁾
(generalità e firma autografa)

[APPENDICI

- Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre
- Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio]

¹³ Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

SCHEMA 5

Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con apporto di beni^{(1) (2) (3)}

Riportare, in copertina, la denominazione della SGR e degli eventuali offerenti.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in prima pagina, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto si compone delle seguenti parti:

- Indice;*
- Nota di sintesi;*
- Fattori di rischio;*
- Informazioni relative all'investimento*
 - Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione*
 - Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».*

«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ...».⁽⁴⁾

«Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... ».⁽⁵⁾

Riportare quanto di seguito indicato: *«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».*

Inserire la seguente frase: *«La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».*

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta. Nell'ipotesi in cui si verifichino le circostanze di cui all'articolo 14-bis, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge n. 86/94, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Prospetto subirà gli opportuni adattamenti.

³ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Tutte le Parti dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.

⁴ Tale frase, da evidenziare in grassetto, non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione.

⁵ Tale frase dovrà essere riportata in grassetto.

INDICE

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

NOTA DI SINTESI

Inserire, in prima pagina, le seguenti frasi:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente prospetto e come tale va letta».

«Qualsiasi decisione di investire nelle quote di ... deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto informativo completo in tutte le sue parti ».

«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento»⁶.

«La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto»⁷.

FATTORI DI RISCHIO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».

⁶ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

⁷ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR e, se diverso, offerente; b) banca depositaria; c) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; e) esperti indipendenti; (f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi;) [h) *sponsor*; i) *specialista*].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso istituito con apporto di beni. Effettuare un rinvio alle specifiche disposizioni normative in materia.

[Fornire in sintesi informazioni generali sulla quotazione].

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la data dell'apporto, la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni sull'ammontare del fondo e dell'apporto, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 13 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle eventuali emissioni successive/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- b) se il Regolamento del fondo prevede la possibilità di effettuare sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
- c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
- d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/98, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-*bis*) del medesimo decreto; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate⁽⁸⁾ e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione del fondo da parte della Banca d'Italia.

⁸ Tale rinvio non deve essere effettuato nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

4. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare⁽⁹⁾ riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
 - 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 - 2) specifici fattori di rischio (ad es., in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);
 - 3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;
- e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;⁽¹⁰⁾
- f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

5. Valore complessivo del patrimonio del fondo

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

Specificare che i beni conferiti al fondo sono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo; precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

⁹ Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

¹⁰ Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in *outsourcing*.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. *Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo* ⁽¹¹⁾

6.1 *Oneri a carico del sottoscrittore*

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

6.2 *Oneri a carico del fondo*

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e/o quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁽¹²⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 26.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

7. *Agevolazioni finanziarie* (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

8. *Regime fiscale*

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

Riportare in sintesi il regime fiscale degli apporti ai fini delle imposte dirette e indirette.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

9. *Partecipazione al fondo*

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

10. *Modalità di acquisto delle quote*

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di acquisto delle quote del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 12, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui

¹¹ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

¹² Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote acquistate dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le relative modalità. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis* della Legge n. 86/1994, indicare le forme di garanzia che la SGR ha stabilito di richiedere agli interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno assunto.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura della sottoscrizione relativa alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

11. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 13 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti.

12. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

13. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono

soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali vengono rese noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

15. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.⁽¹³⁾

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente Prospetto.

16. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62,

¹³ Tale informazione va riportata nel caso di sollecitazione finalizzata alla quotazione del fondo.

comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

17. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

18. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

19. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

20. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare con riguardo al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le

persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

21. *Offerente (eventuale)*

Indicare, con riferimento al soggetto offerente, se diverso dalla Società di gestione del risparmio, le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; il capitale sociale, i soggetti che possiedono partecipazioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale e le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo; gli organi sociali; il luogo di consultazione dei documenti contabili.

22. *Soggetti che procedono al collocamento* ⁽¹⁴⁾

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

23. *Banca depositaria*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

24. *Società incaricata della revisione*

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

25. *Esperti indipendenti*

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

26. *Intermediario Finanziario (eventuale)*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

[27. *Specialist*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

28. *Sponsor*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

29. *Altri soggetti (eventuale)*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

30. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

¹⁴ Tale paragrafo potrà subire i necessari adattamenti nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.

Indicare la possibilità, prevista dal Regolamento di gestione, di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione. Nel caso di fondi costituiti con apporto di beni ai sensi dell'art. 12-bis, del D.M. n. 228/99, indicare le cautele previste nel comma 4 di tale disposizione che devono essere osservate. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

MODULO DI ADESIONE

Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo di adesione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo, nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE] ED EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo e dell'apporto, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;

- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.⁽¹⁵⁾

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali

Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti apportanti i beni distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidità.

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare⁽¹⁶⁾ che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

- a) la data di costruzione;
- b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
- c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità;
- d) l'ubicazione;
- e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;
- f) la destinazione d'uso degli immobili;
- g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;

¹⁵ Tale indicazione non è richiesta nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n. 86/1994.

¹⁶ Ove non siano stati ancora pubblicati la relazione semestrale o il rendiconto annuale, la descrizione del patrimonio immobiliare del fondo deve essere fornita mediante schede tecniche.

e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:

- h) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;
- i) il settore di attività;
- j) la frazione di capitale detenuta;
- k) il capitale sottoscritto;
- l) l'assetto proprietario;
- m) le riserve;
- n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
- o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
- p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
- q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
- r) il valore contabile degli immobili;
- s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto;

relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:

- t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
- u) il capitale sociale;
- v) l'assetto proprietario;
- w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
- x) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente;
- y) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

- 1) tasso di occupazione degli immobili;
- 2) importo dei canoni su base annuale;
- 3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;
- 4) qualità dei soggetti locatari;
- 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
- 6) se l'immobile è stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire un rinvio anche a tale documentazione, riportata in appendice al Prospetto, per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività). Indicare la stima dell'importo di competenza di ciascun esercizio dei pagamenti per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti,
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.⁽¹⁷⁾

Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico, indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove è disponibile il Prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 2, della Legge n. 86/1994.

Riepilogare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad es., rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- b) data e modalità dell'operazione;

¹⁷ Tali informazioni devono essere riportate solo nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

- c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99 ⁽¹⁸⁾.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni ⁽¹⁹⁾. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari. ⁽²³⁾

Inserire la seguente avvertenza: «I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

¹⁸ Le indicazioni sub d) ed e) non devono essere riportate nel caso di fondi di cui all'art. 14-bis, Legge n. 86/1994.

¹⁹ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

²³ Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

8. Costi del fondo

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ⁽²⁰⁾

«La Società di gestione del risparmio <Inserire denominazione e sede sociale> si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo».

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ⁽²¹⁾
(generalità e firma autografa)

[APPENDICI

Appendice A: *Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre* ⁽²⁴⁾

Appendice B: *Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo]*

²⁰ La dichiarazione di responsabilità deve essere resa anche dall'offerente, se diverso dalla SGR.

²¹ Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

²⁴ Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun documento contabile, andrà inserita una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa ad almeno un semestre pro-forma, alla quale sarà allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.

SCHEMA 6
***Prospetto di sollecitazione di fondi pensione
aperti a contribuzione definita^{1 2}***

COPERTINA

Indicare la denominazione del soggetto che ha istituito il fondo.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita.....» ed indicare gli estremi d'iscrizione del fondo presso l'apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente prospetto si compone della «Parte I» (Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione della «Parte II», (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo pensione) e del Modulo di adesione.

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI ADESIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«Parte I - Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione».

Inserire, in prima pagina, la seguente frase:

«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data...

«La presente Parte I è valida a decorrere dal.....»³.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOGGETTO CHE ISTITUISCE IL FONDO PENSIONE ED EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione del soggetto istitutore del fondo e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla società che istituisce il fondo pensione aperto, dalla banca depositaria, dai

¹ Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di un fondo pensione aperto a struttura multilinea, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascuna linea di investimento. In tal caso lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

² Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Inoltre, ove esistente, deve essere evidenziato il diverso regime dell'adesione su base contrattuale collettiva e dell'adesione su base individuale. Le pagine delle parti I e II dovranno essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

³ In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio di operatività dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

soggetti che procedono al collocamento, dalla società di revisione e dal responsabile del fondo.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

3. IL FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUTIONE DEFINITA

Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione e successive integrazioni e modificazioni.

Illustrare in sintesi la natura giuridica di "patrimonio separato" del fondo. Indicare la funzione previdenziale del fondo.

Indicare i soggetti che possono aderire al fondo.

4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale versato ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative⁴. Indicare che l'andamento del valore del fondo varia in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché al relativo mercato di riferimento.

Specificare che: *«La partecipazione al fondo pensione è disciplinata dal regolamento del fondo, che deve essere consegnato aderente nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione».*

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI

Per il/le fondo/linee di investimento illustrate nel prospetto, riportare:

- a) valuta di denominazione;
- b) finalità della gestione in relazione ai potenziali destinatari;
- c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente⁵;
- d) grado di rischio connesso all'investimento⁶;
- e) sintesi degli obiettivi di investimento, con particolare riguardo a:
 - e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
 - e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
 - e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
 - e.4) specifici fattori di rischio, ove rilevanti: (investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria (*duration*) - e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti);

⁴ Precisare che, nel caso di linea di investimento con rendimento garantito, i rischi generali connessi alla partecipazione alla linea sono nulli se opera la garanzia.

⁵ Indicare i limiti temporali al disinvestimento della posizione individuale.

⁶ Il grado di rischio potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.

- f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra il parametro di riferimento - cd. "*benchmark*" - prescelto ed obiettivi del/delle fondo/linee di investimento; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);

Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del/delle fondo/linee di investimento (ad esempio, mediante introduzione di apposita legenda)⁷.

Inserire l'avvertenza "*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*".

6. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (*BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il *benchmark* adottato per il fondo e approvato dalla Covip. Nel caso di fondo multilinea, occorre descrivere il *benchmark* con riferimento alle varie linee di investimento.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. ONERI

7.1 ONERI A CARICO DELL'ADERENTE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo.

Illustrare, attraverso esempi numerici, relativamente ad ammontari teorici di sottoscrizione annuale di importo prefissato pari, rispettivamente, a lire 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 e 5.000.000, l'impatto, sia in termini percentuali che in valore assoluto, dei costi dell'investimento a carico dell'aderente.

Inserire la seguente frase: «L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite».

7.2 ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente sull'aderente, che distingue le spese, la cui misura è già individuata nel regolamento, dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio con riferimento a ogni voce, rinviare al par. 2 della Parte II.

Precisare che la quantificazione degli oneri ivi fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono avere gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, né, per il primo esercizio di vita del fondo, delle commissioni di incentivo, che potranno incidere sul patrimonio ove il rendimento del fondo risulti superiore a quello del *benchmark* prescelto.

7.3 ONERI COMPLESSIVI

Fornire indicazioni in merito alla determinazione dei costi annui complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, facendo riferimento agli oneri a carico, sia direttamente che indirettamente, dei partecipanti.

Illustrare, attraverso un esempio numerico, relativamente ad un ammontare teorico di contribuzione annua pari a lire 2.000.000 e ad una posizione individuale pari a lire 40.000.000, il costo annuo complessivamente a carico del partecipante.

Rinviare al paragrafo 2 della Parte II.

⁷ La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al Regolamento Consob n. 11522/98.

8. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

9. REGIME FISCALE

Descrivere sinteticamente il regime fiscale del fondo, dei contributi, nonché delle prestazioni percepite e degli eventuali riscatti e anticipazioni.

Indicare che l'investitore può richiedere il documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche informazioni.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI ADESIONE, TRASFERIMENTO, RISCATTO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

10. MODALITÀ DI ADESIONE DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente le modalità di adesione al fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14, facendo espresso rimando al relativo modulo come unico mezzo di partecipazione al fondo, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998. Rinviare al par. 7, parte C) per gli oneri.

Rinviare al modulo di adesione per l'elenco dei mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta riconosciuta dalla banca depositaria.

Menzionare gli adempimenti cui il fondo pensione è tenuto ai fini della conferma dei versamenti ricevuti.

11. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE - ANTICIPAZIONI

Descrivere le modalità con cui l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14. Richiamare l'opportunità che il soggetto interessato al trasferimento operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento stesso.

Descrivere le modalità con cui l'aderente può chiedere il riscatto della propria posizione individuale ovvero anticipazioni a valere su tale posizione, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14.

Illustrare la procedura di esecuzione di tali richieste. Rinviare al par. 7 per gli oneri.

12. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI⁸

Inserire riferimenti alle modalità con le quali l'aderente potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la polizza assicurativa stipulata dal fondo - riportata in allegato al regolamento - con particolare riguardo alle modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia di assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento dell'adesione.

Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza.

13. OPERAZIONI SUCCESSIVE⁹

⁸ Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore

Descrivere le modalità con le quali l'aderente può effettuare versamenti successivi e può trasferire la propria posizione individuale ad altro comparto dello stesso fondo e le modalità e i termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli oneri al riguardo previsti al par. 1, parte C). Precisare che le operazioni di passaggio tra linee di investimento possono comportare l'adesione a una diversa politica d'investimento e a un diverso profilo di rischio.

Indicare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 non si applica a tali operazioni.

14. OPERAZIONI DI ADESIONE, TRASFERIMENTO E RISCATTO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di adesione, trasferimento e riscatto.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di diffusione. Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti, con particolare riferimento all'informativa periodica riguardante gli aspetti strutturali del fondo, l'andamento della gestione complessiva e gli aspetti relativi al singolo partecipante e alla sua posizione individuale.

17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento del fondo;
- b) il rendiconto annuale del fondo;
- c) disposizioni generali emanate dal Ministero del Tesoro in ordine ai limiti d'investimento e alle regole in materia di conflitti di interesse;
- d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione;
- e) documento sul regime fiscale.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

La società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

⁹ Le indicazioni concernenti operazioni di passaggio tra linee di investimento devono essere riportate soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multilinea.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La società istitutrice del fondo pensione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo».

Il Rappresentante Legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo».

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «La presente Parte II è valido a decorrere dal..... »¹⁰.

1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

Riportare il nome del/delle fondo/linee di investimento e la relativa tipologia;

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del/delle fondo/delle linee di investimento e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari¹¹. Corredare il grafico della seguente avvertenza, da riportare in grassetto: "*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*"^{12 13}.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del/delle fondo/linee di investimento a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{14 15}.

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del/delle fondo/linee di investimento e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione¹⁶.

2. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a

¹⁰ In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

¹¹ Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

¹² Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo.

¹³ Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 2 anni. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

¹⁴ Cfr. nota n. 13.

¹⁵ Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Il *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

¹⁶ Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del/delle fondo/linee di investimento.

carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso¹⁷. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo¹⁸. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento dell'adesione e del rimborso.

3. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

(inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

MODULO/I DI ADESIONE

Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi utili all'instaurazione del rapporto contrattuale fra partecipante e fondo. Deve, inoltre, essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento del fondo nell'ambito delle operazioni di adesione.

Nel modulo di adesione deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e, ove applicabile, vanno inserite indicazioni sulla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

Elencare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

* * *

DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

«Documento sui soggetti che partecipano all'operazione».

«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento».

«Il presente documento è valido a decorrere dal...»¹⁹.

1. SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE

Indicare: denominazione, forma giuridica e tipologia del soggetto istitutore; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del responsabile

¹⁷ Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al triennio, occorre riferirsi agli anni solari disponibili.

¹⁸ Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

¹⁹ Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

2. DELEGHE DI GESTIONE²⁰

Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società delegata.

3. INFORMAZIONI SUL *BENCHMARK*

Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione²¹.

4. SOGGETTI CHE RACCOLGONO LE ADESIONI

Elencare i soggetti raggruppati per categorie omogenee.

Nel caso in cui la raccolta delle adesioni avvenga per il tramite di compagnie di assicurazione, precisare che l'attività di tali soggetti è sottoposta a vigilanza da parte dell'Isvap.

5. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

6. REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo sia alla società che lo ha istituito.

* * *

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

«Documento sul regime fiscale».

«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente documento».

«Il presente documento è valido a decorrere dal...»²².

²⁰ Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nel caso in cui vengono conferite deleghe di gestione ad un soggetto diverso da quello che ha istituito il fondo pensione.

²¹ Nel caso di adozione di un *benchmark* non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

²² Il documento sul regime fiscale deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati.

1. REGIME FISCALE DEL FONDO

Indicare il regime fiscale cui è sottoposto il fondo pensione

2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposti i contributi al fondo pensione, distinguendo l'ipotesi di adesione su base contrattuale collettiva da quella di adesione individuale.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposte le prestazioni erogate dal fondo pensione, in relazione all'adesione su base contrattuale collettiva e all'adesione individuale.

SCHEMA 7
Documento per la quotazione di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati^{1 2}

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione «*Quotazione di ...*»³.

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: «*L'adempimento di pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo ed è valido a decorrere dal .../... /...*»⁴.

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

1. PREMESSA

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Società di gestione/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.

¹ Tutte le pagine del presente Documento [e dell'eventuale modulo di sottoscrizione] devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il Documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

² Nel caso in cui l'investitore *retail* possa investire/disinvestire nell'OICR indicizzato anche fuori dal relativo mercato di quotazione devono essere inserite le informazioni contenute tra le parentesi [].

³ Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

⁴ Il termine iniziale di validità del Documento di quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento di quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

Indicare gli altri eventuali mercati di negoziazione specificando i nominativi dei *market makers*.

4. NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (eventuale)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui è assoggettato l'OICR specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione.

7. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.

[B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OICR

9. SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione A).

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento/conversione/rimborso.

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.]

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE [SOTTOSCRITTORE], AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE

Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

[Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la misura corrisposta in media ai collocatori, distinguendo per i diversi comparti.⁵

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.]

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani/fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.

12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

- a) il Prospetto semplificato e completo/Prospetto di quotazione;
- b) il Documento di quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti [e la succursale italiana della Società di gestione/Sicav, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento].

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la Società di gestione/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato.

⁵ Il dato relativo alla quota parte di commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori può non essere modificato se, rispetto all'anno precedente, vi è uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 *basis point* rispetto al dato pubblicato.

[13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO

Inserire un riferimento al fatto che il Documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la succursale italiana dell'offerente, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento.

b. SOGGETTO/I INCARICATO/I DEI PAGAMENTI

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.]

c. SOGGETTO DEPOSITARIO - SUCCURSALE IN ITALIA (*eventuale*)

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d. OICR - SUCCURSALE IN ITALIA (*eventuale*)

Indicare l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso la stessa svolte.

[SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire le seguenti diciture:

"Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR ...".

Evidenziare l'obbligo di consegna del Prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto informativo.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.]

SCHEMA 8
Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione] di OICR aperti indicizzati di diritto italiano ed esteri non armonizzati^{1 2}

COPERTINA

Riportare la denominazione della Società di gestione/SICAV e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta di... » oppure «Offerta e quotazione di ...» oppure «Quotazione di ...».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalità d'investimento) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi dell'OICR e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato [e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione]. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELL'OICR E MODALITA' D'INVESTIMENTO

Inserire la seguente frase:

«La presente Parte I è valida a decorrere dal³»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione/SICAV e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando

¹ Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

² Le parti di testo contenute nella parentesi { } devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [] devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola quotazione.

³ In occasione del primo deposito del Prospetto Informativo, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla Società di gestione/Sicav, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare la denominazione e indirizzo.

4. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III del Prospetto Informativo (paragrafo 10).

A.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OICR

5. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'OICR

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN UN OICR APERTO INDICIZZATO QUOTATO

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Società di gestione/SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

{A.2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

7. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

8. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

9. SPECIALISTI

Indicare gli operatori specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.

10. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.}

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione dell'OICR, la sua data di istituzione ed il codice ISIN.

11. TIPOLOGIA DELL'OICR:

- a) qualifica dell'OICR;⁴
- b) valuta di denominazione;

12. CARATTERISTICHE DELL'OICR:

- c) finalità dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari;
- d) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;
- e) grado di rischio connesso all'investimento nell'OICR.⁵

13. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO:

- f) riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;
 - f.1) indicare la denominazione dell'indice ed il *provider* dello stesso, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione;
 - f.2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di:
 - i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;
 - ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un *rating* inferiore al c.d. *investment grade*.

⁴ Utilizzare, al riguardo, la qualifica di Assogestioni di appartenenza (fondo indicizzato).

⁵ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote/azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 13, punto f.2.

- g) destinazione dei proventi. Per gli OICR a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento⁶.

Inserire l'avvertenza «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

14. COMPARTI (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive dei diversi comparti rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 15.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

15 . ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DELL'OICR

15.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori⁷.

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento). {Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.}

15.2. ONERI A CARICO DELL'OICR

15.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione esemplificandone le modalità di calcolo.

Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori⁸.

15.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico dell'OICR. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dall'OICR nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto informativo.

16. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

⁶ Per gli OICR a capitalizzazione dei proventi che prevedono il reinvestimento dei medesimi l'indice prescelto dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return index*).

⁷ La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione/Sicav. Per gli OICR di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato.

⁸ Cfr. nota precedente.

17. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OICR (*eventuale*)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento dell'OICR ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR.

18. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione dell'OICR. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni all'OICR, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO {E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE}.

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR, rinviando al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione all'OICR. {Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).}

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.

Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo, par. 8. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

20. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

{21. MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI QUOTAZIONE

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.}

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE⁹

[22. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani e delle

⁹ Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 25 e 26.

eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

23. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni Relative ai dati storici di rischio/rendimento dell'OICR, al Total Expenses Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto Informativo. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti l'informativa relativa redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98.

24. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
- b) Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;
- c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)¹⁰;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono inoltre disponibili presso la Società di gestione/Sicav e presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Specificare che la Società di gestione/Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 22 e 23, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.]

{25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

26. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

- a) Parti I, II e III del Prospetto Informativo di sollecitazione/quotazione;
- b) il Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;

¹⁰ Evidenziare che, nel caso di due o più OICR illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun OICR hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri OICR offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)¹¹;

d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che le informazioni previste dall'articolo 23-*bis*, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al par. 24, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto informativo pubblicato. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/SICAV e della società di gestione del mercato. }

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti menzionati sub b) e c) sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo semplificato».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'OICR E TURNOVER DI PORTAFOLIO

Inserire la seguente frase:

«La presente parte II è valida a decorrere dal¹²»

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'OICR

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna di esse.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari¹³.

¹¹ Cfr. nota precedente.

¹² In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

¹³ I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta, (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui la Società di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. L'indice andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* dell'OICR vanno rappresentate insieme all'indice adottato prima della modifica della politica di investimento e all'indice adottato dopo tale modifica.

Specificare che i dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione dell'OICR e dell'indice nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: «I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»¹⁴.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{15 16}.

Indicare la data di inizio dell'offerta/quotazione dell'OICR ed il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio¹⁷, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri:¹⁸

COSTI e SPESE A CARICO DELL'OICR per il periodo ...	Anno	Anno	Anno
Provvigioni di gestione	%	%	%
Compenso e spese di banca depositaria ¹⁹	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	%	%	%
Spese legali e giudiziarie	%	%	%
Spese dirette di collocamento (eventuale) ²⁰	%	%	%
<i>Spese di pubblicazione</i>	%	%	%
Altri oneri gravanti sull'OICR (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1).

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dell'OICR (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo

¹⁴ Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non è indicativo delle future performance dell'OICR. Cfr. ultima parte della nota 7.

¹⁵ Cfr. nota 7.

¹⁶ Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR.

¹⁷ Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

¹⁸ In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

¹⁹ Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote/azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Società di gestione del risparmio/Sicav. Specificare se la banca depositaria svolge o meno l'attività di calcolo del NAV.

²⁰ Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.

triennio ²¹ espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell'OICR, e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.

[MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione/Statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR.

Specificare il/i comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.]

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di... »

«Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato»

«La Società di Gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...²²».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; una sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa

²¹ In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

²² La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della società; gli altri OICR gestiti.

2. L'OICR

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità dell'OICR indicizzato. Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività, il codice ISIN; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; descrizione dell'indice di riferimento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori dell'indice nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (qualora la società si avvalga di uno specifico *Info-Provider* indicazione del/degli *index-ticker* e il/i relativo/i nome del *Provider*); società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. COMPARTI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.

4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (eventuale)

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

5. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

{ 6. SPECIALISTI

Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione. }

7. SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla Società di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

C) MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare le modalità di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di quotazione.

D) REGIME FISCALE

9. REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione dell'OICR e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni all'OICR, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

10. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti, inseriti nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Società di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione/Sicav accordi di retrocessione delle commissioni e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinvia al rendiconto periodico di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione delle modalità di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle somme di denaro e/o delle tipologie di servizi ricevuti in virtù di tali accordi²³. Precisare che la Società di gestione/Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito.

²³ In caso di OICR indicizzati esteri non armonizzati, il rinvio al rendiconto periodico di gestione andrà riportato solo ove tale documento contenga le dettagliate informazioni sugli accordi di *soft commissions* conclusi.

ALLEGATO II
**Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto di quotazione e della nota integrativa^{1 2}**

Tavola 1
**Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto di quotazione di azioni**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- b) copia dello statuto vigente dell'emittente;
- c) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
- d) prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE e corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante;
- e) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor/listing partner*, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
- f) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione è prevista, ove richiesta da tali Stati.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di quotazione qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta la quotazione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti;

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente Allegato, in quanto applicabile, nonché la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor/listing partner*, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni sull'emittente rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico ed all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva n. 2003/71/CE.

- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi:

- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

Tavola 2

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) descrizione delle caratteristiche e dei diritti connessi ai certificati rappresentativi di azioni che l'emittente intende quotare;
- e) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione è prevista, ove richiesta da tali Stati.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 3
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti di debito

3.1 Obbligazioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *f)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a)* copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b)* copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
- c)* copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- d)* copia del contratto di fidejussione;
- e)* copia dello statuto della società garante;
- f)* copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti *e)* ed *f)* non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti

finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a)* copia del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati;
- b)* copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- c)* copia del contratto di fidejussione;
- d)* copia dello statuto della società garante;
- e)* copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti *d)* ed *e)* non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a)* copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b)* copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
- c)* in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
- d)* in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di un altro Stato:
 - dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato dal un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell' Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

e) nei casi previsti dalle precedenti lettere c) e d), copia dello statuto vigente dell'emittente le azioni derivanti dalla conversione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

f) copia del contratto di fidejussione;

g) copia dello statuto della società garante;

h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) ed h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

i) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;

l) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:

- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

m) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

3.4. Obbligazioni strutturate

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni strutturate deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;

b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;

c) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;

d) copia del contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate o indicazione circa le strategie di copertura che l'emittente intende adottare;

e) dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f) copia del contratto di fidejussione;
- g) copia dello statuto della società garante;
- h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) e h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.

3.5 Obbligazioni bancarie

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
- b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti;
- c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A..
- d) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor*, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico.

Tavola 4

Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei *warrant*;
- b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 4, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
- c) qualora i *warrant* si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alla quotazione di borsa in un altro

Stato:

- dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di *warrant* a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono quotate;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i *warrant* nella quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- d) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
- copia della delibera di emissione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* e l'emittente gli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- e) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* ed il proprietario degli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 5
Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di covered warrant e dei certificates^(*)

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di *covered warrant* e *certificates* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei *covered warrant* e dei *certificates*;
- b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
- c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- d) prospetto di calcolo del patrimonio di vigilanza;
- e) descrizione dei sistemi di controllo dei rischi con dichiarazione di conformità alle disposizioni di vigilanza prudenziale cui l'emittente è assoggettato;
- f) copia della eventuale relazione di *rating* relativo all'emittente;
- g) copia della eventuale autorizzazione della Banca d'Italia prevista ai sensi della vigente normativa;
- h) se i *covered warrant* ed i *certificates* sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto diverso dall'emittente (garante) che sia (i) una società o ente nazionale o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale o (ii) uno Stato o un ente sovranazionale, copia del contratto di garanzia;
- i) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - se richiesto da Borsa Italiana S.p.A., parere legale con cui l'emittente i *covered warrant* ed i *certificates* dimostri che gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
 - dichiarazione con cui l'emittente i *covered warrant* ed i *certificates* attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento;
 - dichiarazione dell'emittente di avvenuta comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attività sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa;
- l) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da:
 - 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
 - 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
 - 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
 - 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
 - 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;

dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti;

- m) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita dalle attività di cui al punto 5) della lettera l), dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non già sufficientemente illustrata nel regolamento dei *covered warrant* e dei *certificates*.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, come individuato nella lettera *h*) della presente Tavola tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i *covered warrant* e i *certificates*, eventualmente corredato della relazione di certificazione.

Tavola 6
Documentazione da allegare alla domanda
di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione/documento di quotazione
in caso di quotazione di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste negli schemi disciplinati da Reg. 809/2004/CE;
- c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

Le società di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- e) la società di gestione/Sicav è regolarmente costituita ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa è soggetta;
- f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione/Sicav delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
- g) idonea attestazione della società di gestione/Sicav circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.

La società di gestione/Sicav estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società stessa ha la sede

principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
- b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
- c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A..

Tavola 8

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione;
- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- prospetto di quotazione, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente, redatto secondo le modalità previste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
- copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;
- copia delle relazioni di *rating*;
- copia dell'eventuale *offering circular*;
- copia della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs n. 385/93 e delle eventuali successive comunicazioni ovvero dichiarazione di avvenuto decorso dei termini previsti;

- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (*collateral*) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal *collateral* tra le singole *tranche* dell'operazione. Per ogni *tranche* deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre *tranche*. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (*trigger events*) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (*prepayment*) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di *prepayment* con riferimento alle serie storiche del *collateral*, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola *tranche* in termini di modifiche della *duration*, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola I.

* * *

Per gli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata la documentazione prevista all'ultima parte della Tavola 3. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

ALLEGATO 1L

Comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3

In relazione all'operazione di sollecitazione riguardante ... (indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione) ..., il ... (indicare la denominazione del soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti indicati dall'art. 15, comma 1, del regolamento emittenti che hanno effettuato le operazioni indicate all'art. 15, commi 1 e 2 del medesimo regolamento) rende noto che, relativamente ai predetti strumenti finanziari nonché a quelli collegati, i citati soggetti hanno effettuato complessivamente le seguenti operazioni di compravendita:

1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione

Strumenti	Periodo		Acquisti			Vendite		
	dal:	al:	M/F (1)	Quantità	Controvalore	M/F (1)	Quantità	Controvalore

2. Strumenti collegati

Strumenti	Periodo		Acquisti			Vendite		
	dal:	al:	M/F (1)	Quantità	Controvalore	M/F (1)	Quantità	Controvalore

Note: (1) indicare M per operazione sul mercato, F per operazione fuori mercato utilizzando righe diverse per ciascuna delle citate tipologie di operazioni.

SCHEMA N. 4: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

- 1) Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;
- 2) il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione;
- 3) ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile;
- 4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta;
- 5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati. Ove l'individuazione puntuale del prezzo minimo e di quello massimo venga rinviata al momento di effettuazione dell'operazione, l'indicazione dei criteri sulla base dei quali verranno determinati i riferiti prezzi, con particolare riguardo ai requisiti di oggettività di tali criteri ed alla circostanza che essi siano idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie;
- 6) le modalità, tra quelle indicate nell'art. 144-*bis*, attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati e, se conosciute, quelle attraverso le quali le alienazioni saranno effettuate;
- 7) ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, l'indicazione delle riserve utilizzabili a copertura dell'eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse, o se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, dell'importo della relativa differenza tra i due valori nonché l'indicazione, se significativi, di eventuali effetti economici.

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi quotate in borsa

1. Comunicazioni alla Consob

1.1 Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano quotate in borsa, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera *a)* da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

1.3 Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

1.4 I soggetti indicati al paragrafo 1.1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni o ad indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

1.5. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa alla Consob entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo.

1.6 Le comunicazioni sono inviate per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano quotate in borsa, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

1.7 Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro 15 giorni dall'ammissione a quotazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su Internet. In deroga al punto 1.4 la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione a quotazione delle azioni o quote.

2. Comunicazioni al pubblico

2.1 Le informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al comma 1 sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito web entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DELL'EMITTENTE
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1
DICHIARAZIONE

1. EMITTENTE					
DENOMINAZIONE				SIGLA SOCIALE	
CODICE FISCALE		FORMA GIURIDICA		DATA DI COSTITUZIONE	
SEDE LEGALE					

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE			
DESCRIZIONE TITOLO		CODICE ISIN TITOLO	
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)		DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa)	

ANNOTAZIONI

--

FIRMA DEL DICHIARANTE

NUMERO FOGLI ...

SEZIONE 3**INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE**

1. INFORMAZIONI GENERALI	
NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA :	
DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA :	
DATA DI FINE DEL PROGRAMMA :	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO :	
CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO :	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO :	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA :	
CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA :	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA :	
NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA :	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA :	
2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE :	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE :	
NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA :	
NUMERO DI TITOLI VENDUTI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA :	
NUMERO DI TITOLI ANNULLATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA :	
3. NOTE	

NOTE

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione/quota sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
2. TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B):

SPECIALIST
ALTRO
3. Se si tratta della azione o della quota di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
4. TIPO TITOLO:

AZIONE
OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE
DIRITTO DI OPZIONE
WARRANT
OPTION
FUTURE
PREMIO
QUOTA DI FONDO CHIUSO
ALTRO
5. QUOTATO:
SI/NO
6. TIPO FACOLTA', SCADENZA e PREZZO DI ESERCIZIO (da riempire solo per derivati e premi):
Per: TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni)
se premio: *call, put, stollage, strip, strap*;
se opzione: *call, put*
7. TIPO MERCATO:
Mercato regolamentato italiano = *Mi*
Mercato regolamentato estero = *Me*
Scambio organizzato italiano = *So*
Fuori mercato = *Fm*
Blocchi = *Bl*
8. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.4):
SI/NO
9. ACQUISTO/VENDITA
acquisto = *A*
vendita = *V*
10. Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.
11. Se il Tipo mercato è *Mi*, *Me* o *So* indicare il nome o i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le operazioni.
12. Occorre riempire più righe per ogni mercato e/o Acquisto/Vendita.

ALLEGATO 6

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:
 - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
 - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
 - c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.
2. Le comunicazioni indicate alla lettera a) sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni indicate alla lettera b) sono effettuate tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera c) sono effettuate e tramite l'invio alle agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N
2. EMITTENTE QUOTATO									
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *		

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO*	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA*	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-*sexies*, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
X= scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
- ⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD= securitised derivative
OPZ= opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- ⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)
- ¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- ¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)